

**PROTOCOLLO DI  
VALUTAZIONE ALUNNI CON  
BES  
A.S. 2022/2023**

**FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3  
INS. Graziella Spina**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Annamaria Maltese**

## INTRODUZIONE

La valutazione degli apprendimenti rappresenta uno dei terreni più complessi sia per la progettualità delle istituzioni scolastiche sia per gli interventi dei docenti. Un suo corretto uso, infatti, richiama altre importanti funzioni: accoglienza, osservazione, verifica, misurazione, interpretazione... A scuola la valutazione non è altro che un elemento dell'attività didattica ordinaria e si pone come una dimensione specifica dell'apprendere; come sottolineano Frana Da Re e Lucio Guasti, *“il valutare è essenziale per il processo di apprendimento e si configura come componente strutturale dell'insegnamento”*.

La valutazione fa parte del potere decisionale della scuola e quindi non deve essere percepita come un esercizio a se stante, ma come componente strategica dell'erogazione del servizio educativo. Pertanto, il processo valutativo non rappresenta un mero esercizio aggiuntivo alle incombenze della scuola, ma una forma di ascolto e di risposta alle esigenze dei docenti e degli alunni. Tra la valutazione degli alunni e i processi di inclusione esiste una relazione diretta. Valutare significa accertare, misurare, rendicontare, ma anche e soprattutto aiutare, educare, accompagnare, sostenere, valorizzare. Valutazione e valorizzazione rappresentano due facce della stessa medaglia (non è un caso che condividano la stessa derivazione etimologica). Tra valutazione ed esiti conseguiti dagli studenti c'è un nesso molto più stretto di quanto non sembri in apparenza. Una buona preparazione dei docenti e una altrettanto efficace organizzazione della scuola costituiscono fattori straordinariamente favorevoli all'apprendimento degli alunni. Questa affermazione vale per tutti gli allievi, a maggior ragione per coloro che vivono in situazione di handicap o di altre difficoltà.

Una scuola che intenda rafforzare la propria forma inclusiva non può fare a meno di mettere nella propria agenda i seguenti cambiamenti:

- La conoscenza in chiave pedagogica della normativa;
- La corresponsabilità del team docente;
- La classe intesa come comunità di apprendimento e come un gruppo capace di realizzare forme di sostegno reciproco;
- L'importanza della valutazione diagnostica (osservazione iniziale) da parte dell'intero gruppo docente, momento di fondamentale importanza per una condivisa stesura ed elaborazione del PEI e del PDP;
- L'ineludibilità di un'efficace collaborazione scuola- famiglia;
- L'integrazione tra gli interventi posti in essere dalla scuola e le opportunità offerte dalla più ampia comunità sociale.

[tratto da “La valutazione degli alunni con BES” Luciano Rondanini]

**LA NOSTRA SCUOLA PROMUOVE TUTTO QUESTO.**

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione dello studente con disabilità prende avvio dalla progettazione del PEI.

Quest'ultimo, nella nostra scuola, sarà predisposto partendo dalle potenzialità della persona: la complessità di questo lavoro non sarà delegata a una singola figura, ma a un progetto collettivo, partecipato e condiviso. Infatti, la responsabilità dell'integrazione scolastica è svolta dagli insegnanti della classe, compresi quelli di sostegno, e dalla comunità nel suo insieme. Tutti i docenti si faranno carico dell'elaborazione, dell'attuazione e della verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. L'azione collegiale degli insegnanti è fondamentale non soltanto nel momento della valutazione finale, ma soprattutto nella fase dell'osservazione iniziale. Tutto il gruppo docente sarà responsabile del percorso, a cominciare dalla fase ideativa del progetto.

Nel decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66- Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità-, all'articolo 1 si afferma che "l'inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno". Questa affermazione rinvia a una valutazione iniziale che vedrà coinvolto l'intero gruppo docente nella scuola primaria, e il consiglio di classe nella secondaria di primo e secondo grado.

"Nella valutazione degli alunni, principalmente quelli con BES, il momento dell'osservazione iniziale è molto importante, in quanto fornisce elementi circa le procedure che dovranno essere avviate e sul modo in cui dovranno svilupparsi. Perché ciò sia possibile, è necessario disporre di strumentazioni idonee a rilevare informazioni relative a quelle conoscenze che si considerano preliminari rispetto al contenuto vero e proprio della procedura e delle decisioni che i docenti saranno chiamati ad assumere." (Vertecchi, 1993).

Il requisito più importante consiste nel mettere in primo piano i processi, gli stili, le caratteristiche dell'apprendimento del soggetto, e non solo gli obiettivi e gli esiti che si intendono conseguire. Si tratta, infatti, di focalizzare l'attenzione sugli aspetti procedurali dell'apprendimento (interessi, motivazioni personali, attitudini, utilizzo di tecnologie, attivazione di particolari strategie, impieghi di strumenti compensativi, misure dispensative, ecc.), in assenza dei quali è inevitabile che scattino meccanismi di delega e di deresponsabilizzazione.

Per realizzare tutto ciò, **il consiglio di classe** promuoverà:

### 1. Una fattiva collaborazione con la famiglia:

- Garantendo un costante dialogo;
- Assumendo sempre un atteggiamento costruttivo, mettendo al centro del comune impegno l'interesse del minore. La famiglia funge da raccordo perché può comunicare alla scuola eventuali osservazioni.

### 2. Un'osservazione educativa iniziale che può essere così schematizzata:

- *Rapporto scuola-alunno*: dovrà descrivere i vissuti e le condizioni personali che l'alunno con disabilità o con altri disturbi manifesta verso l'esperienza scolastica (benessere, senso di soddisfazione, autopercezione, autostima, ecc.) Questo primo passo può essere fatto anche a livello collegiale e concludersi con una sintesi condivisa dall'intero gruppo.
- *Rapporto docente alunno*: esporrà le caratteristiche della relazione educativa intercorrente tra insegnante e allievo/a sul piano dell'ascolto, del dialogo, della fiducia. Questo passaggio

implica una sincera lettura che ogni insegnante fa con se stesso e con la concezione antropologica che ha l'altro.

- *Rapporto alunno-compagni*: evidenzierà il livello di accettazione, di disponibilità all'aiuto, di impegno dei coetanei verso l'alunno con problemi, e viceversa. Anche questo passaggio, come il primo, può essere fatto collegialmente. Questa osservazione risulta di capitale importanza perché una classe che "sostiene" è un requisito essenziale di una scuola realmente inclusiva.
- *Rapporto alunno-apprendimento*: esplicherà l'interesse manifestato per la propria disciplina di insegnamento, la capacità di resistere a situazioni d'insuccesso, la motivazione allo studio. Tale valutazione è sicuramente quella più complessa e presuppone che ogni insegnante si faccia carico di cosa e di come fare per includere tutta la classe nelle esperienze di apprendimento.
- *Rapporto scuola-famiglia*: descriverà il coinvolgimento dei genitori al percorso formativo del proprio figlio; la famiglia, infatti, è un soggetto attivo nella realizzazione del progetto.

Le informazioni raccolte dal coordinatore del consiglio di classe costituiranno la base per la progettazione del PEI o del PDP, che vedrà impegnati tutti i componenti del consiglio di classe

### **3. Una valutazione iniziale che costituirà il requisito per:**

- Individuare problemi specifici del processo educativo;
- Valorizzare potenzialità e punti di forza dell'alunno;
- Arricchire il repertorio didattico di gestione della classe;
- Facilitare l'impiego di particolari strumenti (compensativi ecc.);
- Utilizzare programmi e software didattici specifici;
- Individuare i presupposti di una classe inclusiva;
- Costruire i presupposti di positive relazioni con i genitori.

**4. Una valutazione formativa** dove il docente potrà individuare scelte o strategie educative atte a differenziare gli interventi didattici per migliorarli e per sostenere ed indirizzare il processo di apprendimento. Non è dunque un semplice accertamento del profitto dell'alunno ma è funzionale anche allo sviluppo della didattica e delle attività programmate; permette di ridefinire gli obiettivi, di verificare l'idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi medesimi, di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguate. Un semplice "diario di bordo" per seguire il percorso di uno studente con disabilità è rappresentato nella tabella 1.1 proposta da Luciano Rondanini nel suo libro "La valutazione degli alunni con disabilità" edito da Erickson.

**Tabella 1.1**  
**Modello di “diario di bordo” per alunni**

	1(poco)	2	3	4 (molto)
Difficoltà				
Lettura/scrittura				
Ascolto-Parlato				
Matematiche				
Lingua Straniera				
Informatiche				
Relazioni				
Affettive				
Relative allo studio: capacità di portare a termine in modo autonomo un compito, di comprendere le istruzioni dell'insegnante, di chiedere spiegazioni, ecc..				
.....				
Potenzialità				
Indicare i punti di forza, prendendo come riferimento gli aspetti sopra indicati				
.....				

*Relativamente alle difficoltà relazionali, si potrà precisare se queste sono più presenti verso gli adulti o i coetanei. Per quanto concerne quelle personali, sarà opportuno precisare se si tratta di scarsa autostima, sfiducia, disinteresse o opposizione verso la scuola. Le difficoltà affettive potranno essere meglio declinate in atteggiamenti di autoesclusione, crisi depressive, di conflittualità verso coetanei, adulti ecc. In relazione, infine, alle difficoltà concernenti lo studio, potranno essere evidenziate scarsa organizzazione, disinteresse per specifiche attività, rinunce, ecc.*

**5. Una valutazione sommativa** che verificherà il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali in base agli obiettivi declinati nel PEI.

**6. Una valutazione autentica** che verificherà le competenze degli studenti in compiti che richiedono di applicare le conoscenze e le abilità nelle esperienze del mondo reale

## **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'**

**Nel primo ciclo la valutazione può essere liberamente personalizzata sia in riferimento ai contenuti che ai metodi e ai criteri e ha sempre pieno valore legale.**

Rientra nel primo ciclo anche l'esame di Stato conclusivo, ex esame di licenza media.

Il **consiglio di classe** delibera se ammettere o meno agli esami del primo ciclo di istruzione gli alunni con disabilità che possono svolgere anche prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI, sia riguardo il loro numero che ai contenuti e alle modalità di somministrazione, e hanno in ogni caso "valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale" (DL 62 del 2017 art. 11, comma 6).

Gli alunni con disabilità dovranno, infatti, sostenere *"prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimenti iniziali"* (Legge 104/92, art.16, comma 2). Il principio è stato ulteriormente rafforzato nel DL 62 del 2017, che ha ristretto la possibilità di concludere il primo ciclo di istruzione con l'attestato dei crediti formativi solo nel caso in cui il candidato con disabilità non si presenti fisicamente agli esami (art. 11 comma 8). L'attestato dei crediti formativi sarà valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2° grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

In sostanza, nel primo ciclo tutti gli alunni con disabilità, anche molto gravi, possono conseguire il diploma. La conclusione di questo percorso con l'attestato è possibile solo se i genitori decidono di non fargli fare l'esame, si spera con decisione congiunta con la scuola e i servizi in sede di progettazione condivisa: perché si pensa sia utile, perché visto come una forzatura, perché sottoporrebbe il ragazzo a uno stress immotivato, perché mancano le condizioni per sostenere una qualsiasi prova d'esame per quanto personalizzata, ecc. E' chiaro che la decisione dei genitori è determinante: se scelgono di portarlo a scuola, un esame va in ogni caso predisposto, e l'esito può essere solo positivo (diploma) o negativo (ripetenza). Flavio Fogarolo

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (D.L n. 62/2017 art. 11, comma 15)

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Quindi, i docenti di sostegno, nell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni d'esame, in quanto sono parte integrante della commissione medesima, formata dagli insegnanti del consiglio di classe.(D.L n. 62/2017 art. 2)

## VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA

Per le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Il PDP è un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA.

Il **consiglio di classe**, pertanto, per realizzare il successo scolastico degli alunni con DSA predisporrà:

- Attività didattiche individualizzate;
- Attività didattiche personalizzate;
- Strumenti compensativi;
- Misure dispensative;
- Forme di verifica e valutazione personalizzate;
- Valutazione degli apprendimenti che sarà coerente col piano didattico personalizzato (*modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria*) –art.6 D.M.5669/2011)-
- Una valutazione le cui modalità consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione di misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel PDP ( D.L 62/2017 art. 11, comma 10)

Terrà conto, quindi, delle caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di partenza e dei risultati effettivamente conseguiti.

## L'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione per gli alunni con DSA e BES

Le commissioni d'esame del primo ciclo d'istruzione devono tenere in considerazione "le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati"(DM n.5669/2011).

Lo svolgimento dell'esame è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. (D.M.n. 741/2017)

Pertanto, agli alunni che hanno conseguito un Piano Didattico Personalizzato, sulla base del disturbo specifico, **la commissione** può riservare:

- tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, in particolare per l'accertamento delle competenze nella lingua straniera. Può altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano previsti nel PDP, siano stati utilizzati abitualmente nel corso dell'annoscolastico, o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di stato, senzache venga pregiudicata la validità delle prove scritte (D.M., 741/2017, art.14, comma 7).
- Utilizzo di strumenti compensativi (supporti didattici, mappe, calcolatrice, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel piano didattico personalizzato (Miur, nota 4 aprile 2019, n. 5772)
- impiego di criteri valutativi attenti più alla sostanza (*contenuti*) delle prove che alla forma, sia nello scritto sia nei colloqui orali. Nelle Linee guida, a questo proposito, si afferma che "*in sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte*" (MIUR, 2012, p.20).

La commissione d'esame, sulla base della specifica documentazione fornita dal consiglio di classe, predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale. Nello svolgimento di tali prove, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PDP: potranno altresì usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". La commissione potrà anche prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. (Nota MIUR prot.n.3587/2014).

Per quanto concerne i candidati eventualmente dispensati dalle prove scritte della lingua straniera, la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva dello scritto. Resta fermo che il colloquio orale dovrà sempre prevedere l'accertamento delle competenze in lingua straniera. (D.M. 741/2017, art. 14, comma 9).

Si possono dispensare gli studenti dalle sole prestazioni scritte in lingua straniera, nel caso in cui ricorrano queste condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte.
- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia,
- Approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente.

*Il decreto legislativo n.62/2017 sottolinea inoltre che in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.*

Per quanto concerne altre situazioni di alunni con BES, formalmente individuati dai singoli consigli di classe, dovranno essere fornite alla commissione d'esame tutte le indicazioni utili per consentire loro di sostenere adeguatamente le prove. La commissione, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del 27 dicembre 2012 e dalle circolari ministeriali (CM n. 8/2013 e successive note di pari oggetto del 22 novembre 2013), esaminati gli elementi forniti dai consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive relative ai candidati con BES, per i quali sia stato redatto apposito Piano didattico personalizzato, che dovrà essere trasmesso alla commissione d'esame. In sede d'esame, in ogni caso, non è prevista alcuna misura dispensativa, sia nelle prove scritte sia nel colloquio, mentre è possibile prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi in analogia con quanto previsto per gli alunni con DSA. (nota MIUR n.3587/2014).

## SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Per lo svolgimento delle prove INVALSI da parte degli alunni con DSA, in base a quanto previsto nel PDP, il consiglio di classe può adottare adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato:

### Misure compensative

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- Dizionario
- Donatore di voce per l'ascolto individuale in audio cuffia
- Calcolatrice

### Misure dispensative

- Esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera. (MIUR, nota n. 1865/2017)

Gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel PDP e abitualmente utilizzati durante il percorso scolastico.

**Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito indispensabile di ammissione all'esame di stato.** (D.L 62/2017 art.4 e 7)

Gli studenti la cui certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento prevede **la dispensa dalla prova scritta** relativa alle lingue straniere, oppure **l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**, non sosterranno la prova INVALSI di lingua inglese. Questi studenti non riceveranno, quindi, da parte dell'INVALSI, la certificazione relativa sia alla comprensione del testo sia alla comprensione dell'ascolto (reading e listening), ma **avranno comunque assolto al requisito** di ammissione all'esame di stato, senza alcuna forma di penalizzazione. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciate dalle scuola con puntuali elementi di informazione. ( MIUR nota 4 aprile 2019, n. 5772)

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate; il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti alla prova ovvero disporre, in casi di particolare gravità, l'esonero dalla stessa. L'esonero dalla prova non preclude l'ammissione agli esami e il conseguimento del titolo.

La nota MIUR n.5772 del 4 aprile 2019 ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Nello specifico in sede di esame per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT, **per gli alunni con bisogni educativi speciali** che non rientrano nelle tutele della legge n.104/92 e della legge n.170 del 2010, ma sono comunque **in possesso di una certificazione clinica**, non sono previste misure dispensative ma **possono essere utilizzate strumenti compensativi** qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

## ALUNNI STRANIERI

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

**Per gli alunni stranieri che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno**, è possibile attivare percorsi personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli stranieri neoarrivati, a differenza di quanto previsto per gli alunni con diagnosi di DSA, tali interventi avranno carattere transitorio e saranno attinenti ad aspetti didattici che le scuole dovranno prevedere nell'ambito di strategie educative personalizzate. ( *Direttiva BES 27 dicembre 2012* ).

La circolare MIUR n.8 marzo 2013 sottolinea che per gli alunni di recente immigrazione le due ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche. ( *art. 5 DPR n.89/2009* ).

**La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri**, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. Nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri si recita che **per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative**, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITÀ**

**Per gli alunni con disabilità**, (D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "*indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*"), il modello nazionale di certificazione delle competenze può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato. Ciò significa che potranno essere utilizzati i quattro livelli di padronanza previsti per tutti gli alunni, attribuiti sulla base del PEI, ma che si potrà, ad esempio allegare un documento che specifichi con apposite rubriche, il significato dei livelli A B C D per i diversi alunni certificati.

